

Mt. 5, 37:

Ma il  
vostro  
parlare  
sia

# SÌ SÌ NO NO

ciò che  
è in  
più  
vien dal  
maligno.

Ubi Veritas et iustitia, ibi Caritas

Rivelazione e Religione - Attuazione e Informazione - Disamina - Responsabilità

Quindicinale Cattolico «ANTIMODERNISTA»

Fondatore: Sac. Francesco Putti

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau

Anno XI - n. 2

31 Gennaio 1985

COLLABORAZIONE APERTA A TUTTE LE «PENNE» PERÒ: «NON VOLER SAPERE CHI L'HA DETTO MA PONI MENTE A CIO' CHE' DETTO» (Im. Cr.)

## COME L'ESEGESI SCARDINA LA TEOLOGIA CATTOLICA DEL MATRIMONIO

### Un'opposizione inesistente

C'è un vezzo cattivo nei giovani che scrivono per divulgare i dati della Sacra Scrittura attinenti al dogma e alla morale: ne prendono spunto per divulgare le «novità» nel campo della critica: «alta critica» sia per il Vecchio come per il Nuovo Testamento. Credono di far colpo, di sorprendere. Invece, ignorando quanto è stato scritto, dimostrato in campo cattolico dall'inizio di questo secolo, scoprono... la luna, rimasticando teorie ed affermazioni del passato remoto in campo acattolico e razionalista.

Così, ad esempio, Luigi Mario Pirotta, volendo trattare del matrimonio nel libro di Tobia, incomincia *ab ovo*; come quei celebri predicatori che per ogni verità teologica rimettono sempre in causa il «primitivo» Adamo.

Il Pirotta comincia dunque dalla *Genesi*, opponendo naturalmente — e l'opposizione per lui è dogma — «tradizione sacerdotale» (*Gen. 1*) e «tradizione Jahwista».

«La stessa *Genesi* — egli scrive su *Palestra del Clero*, 1 dic. 1984, pp. 1414 s. — presenta alcune differenze.

Infatti, secondo la tradizione sacerdotale, la differenza di sesso ha, come scopo principale, la procreazione. La parola «uomo» è riferita perfettamente alla coppia umana. «Dio creò l'uomo a Sua immagine e somiglianza, maschio e femmina li creò» (*Gen. 1, 27*) perché dominasse tutta la terra e perché la popolasse.

Secondo, invece, la tradizione Jahwista il matrimonio è posto su un piano più elevato [?!] cogliendo l'intenzione di Dio Creatore nella formazione della donna, come necessario aiuto all'uomo, nelle parole: «Non è bene che l'uomo rimanga

solo, gli darò un aiuto che sia simile a lui» [*Gen. 2, 18* e non *12, 18!*].

Da questo secondo racconto emerge che la donna è creata (*Gen. 2, 21*) come complemento dell'uomo e quindi la sessualità non è fine a se stessa [ma chi mai l'ha detto?], ma deve riconoscersi nell'unione dei due esseri, nell'aiuto vicendevole, nell'amore reciproco.

Due finalità: a) la complementarità della coppia nell'aiuto reciproco, nell'amore; b) il fine della procreazione.

La prima finalità, la complementarità della coppia, sarebbe stata formulata, secondo il Pirotta, verso il sec. X a. C., epoca della tradizione Jahwista; mentre la seconda, la procreazione, sarebbe sorta nel sec. V a. C., quindi diversi secoli dopo.

Eppure — cosa strana — questa seconda finalità in tutta la Bibbia, a incominciare dai libri storici più antichi, ha sempre «il sopravvento in misura notevolmente superiore alla prima», come deve ammettere lo stesso Pirotta; per non dire che riscontriamo «unicamente» la «seconda finalità», cioè la procreazione, come fine assolutamente primario del matrimonio.

Basti al riguardo dare un'occhiata al libretto del P. Pierre Grelot, *Le couple humain dans l'Écriture*, éd. du Cerf, Paris 1961: *L'infécondité, signe apparent d'une malédiction divine*, pp. 46 ss. (cfr. la tr. it.: *La coppia umana nella Sacra Scrittura*, Milano 1968).

In realtà non c'è nessuna opposizione tra *Gen. 1* e *Gen. 2*, nessuna differenza. Basta confrontare i commenti recenti: A. Vaccari, A. Clamer: *Genèse (Bible Pirotta-Clamer)*, Paris 1953; l'acattolico Gerhard von Rad ecc. e, in chiara sintesi, A. Andreu, voce *Matrimonio*, nella *Enciclopedia della Bibbia*, IV, Elle Di Ci,

Torino 1970, col. 1007:

«Antico Testamento. a) Il progetto del Creatore. Per lo jahwista, l'uomo è «due in una sola carne» (*Gen. 2, 24*). «Non è bene (=conveniente) che l'uomo sia solo» (*2, 18*): necessita «un aiuto a lui corrispondente» (*2, 18b*), la donna, che è qualcosa di suo (*2, 22-23a*) e che «si chiamerà donna (ebr. 'ishshah), perché dall'uomo (ebr. = 'ish) fu tratta (*2, 23b*; cf. *3, 20*).

Questa unità di due, opera pure di Adamo che dà il nome alla donna, è sentita da entrambi come un'armonia (*2, 25*). Lo jahwista si preoccupa per l'intima unione dell'unità elementare uomo-donna.

La tradizione sacerdotale formula in compendio la medesima dottrina: «E Dio creò l'uomo quale sua immagine;... maschio e femmina li creò (*1, 27*). Unità di coesistenza, che beneficia di una benedizione di Dio, che la destina alla fecondità e al dominio e all'uso della creazione (*1, 28-30*). Dalla prospettiva dei racconti della creazione si deve dire che Dio crea l'uomo marito e moglie».

### La gerarchia dei fini del matrimonio

Per la dottrina cattolica sulla finalità del matrimonio, si veda *Dizionario di Teologia morale* di Roberti-Palazzini:

«Il fine primario è la procreazione e l'educazione della prole, mentre il fine secondario è il vicendevole aiuto (*Gen. 2, 18*) e il rimedio alla concupiscenza (*1 Cor. 7, 9*)».

Tale dottrina si fonda sulla Rivelazione, sulla Tradizione e sul Magistero costante della Chiesa.

La Rivelazione esprime il fine prima-

rio del matrimonio in Gen. 1, 28: «*Crescite e multiplicatevi e riempite la terra*» (procreazione ed educazione della prole); il fine o, meglio, i fini secondari in Gen. 2, 18: «*Gli farò un aiuto simile a lui*» (aiuto reciproco) e in 1 Cor. 7, 2: «*Per evitare ogni impudicizia ogni uomo abbia sua moglie e ogni donna il proprio marito*» (rimedio alla concupiscenza).

Il dato della Rivelazione è proposto fedelmente dalla Tradizione e, con più chiara determinazione della gerarchia dei fini, dal Magistero della Chiesa.

Per la Tradizione si vedano i testi patristici dei primi secoli, nei quali il fine primario della procreazione è talmente messo in evidenza da sembrare l'unica finalità del matrimonio.

Per il Magistero, si veda il *Catechismo Romano*, pubblicato per decreto del Concilio di Trento, e per i documenti più recenti:

- *Quod Apostolici muneris* di Leone XIII:

«*Il matrimonio... fu istituito da Dio fin dal principio del mondo per propagare e conservare l'umana specie*»;

- *Divini illius Magistri* di Pio XI:

«*La famiglia (è) istituita immediatamente da Dio al fine suo proprio, che è la procreazione ed educazione della prole*»;

- *Casti connubii* di Pio XI:

«*Fra i beni del matrimonio occupa il primo posto la prole*» (insegnamento ribadito anche nel *Motu proprio Qua Cura* dell'8 dic. 1938);

- *Discorso alla Sacra Romana Rota* di Pio XII (3 ottobre 1941).

### «Novità» teologiche

In quest'ultimo documento, per la prima volta il Papa mette in guardia contro una tendenza che «*considera il fine secondario come ugualmente principale, svincolandolo dalla essenziale sua subordinazione al fine primario, il che per logica necessità condurrebbe a funeste conseguenze*».

Infatti, sotto il pontificato di papa

Pacelli, andava sempre più delineandosi una nuova corrente teologica (Doms, Krempel) che, in nome di un falso personalismo cristiano, contro la dottrina tradizionale della Chiesa e lo stesso pensiero teologico fino ad allora sostanzialmente concorde, sosteneva o che il fine primario del matrimonio non è la procreazione ed educazione della prole, ma è il vicendevole completamento dei coniugi o che i fini secondari del matrimonio non sono tali, cioè non sono essenzialmente subordinati al fine primario, ma equipollenti e da esso indipendenti.

Contro tali errori interveniva nel 1944, per volontà di Pio XII, il Sant'Uffizio ribadendo la dottrina tradizionale della Chiesa (D. 2295) circa la gerarchia dei fini del matrimonio.

### Ambiguità del Concilio e del Nuovo Codice

Ciò non ha impedito che i medesimi errori fossero riproposti, purtroppo con maggior fortuna, nel Concilio e nel postconcilio. Nel Concilio la «*Gaudium et Spes ha voluto sfuggire alla gerarchizzazione dei fini*», come si esprime il card. Palazzini in *Vita Sacramentale* (parte II sez. II p. 184); nel postconcilio il can. 1055 §1 del nuovo Codice definisce il matrimonio «*indole suo naturali ad bonum coniugum atque ad proles generationem et educationem ordinatum*». Dove il fine primario cede il passo al secondario, ed è palese l'influenza degli errori condannati da Pio XII. Poco importa che, contraddittoriamente, il successivo can. 1061 §1 dica che alla procreazione «*natura sua ordinatur matrimonium*», perché l'ambiguità resta e ognuno potrà appellarsi al canone che preferisce.

Tutto ciò contro la inequivocabile chiarezza del vecchio Codice piano-benedettino, che nel can. 1013 §1 così riassumeva la dottrina perenne della Chiesa:

«*Matrimonii finis primarius est procreatio atque educatio proles; secunda-*

*rius mutuum adiutorium et remedium concupiscentiae*».

### Conclusione

Dopo quanto esposto non è difficile capire a che mira la «nuova» esegesi del Pirotta, di cui si è fatta portavoce *Paulestra del Clero*, i cui infortuni nella scelta dei collaboratori vanno diventando, per la verità, troppo frequenti. Contrappo- nendo — infondatamente, come abbiamo visto — tradizione Jahwista e tradizione sacerdotale, che assegnerebbero al matrimonio due fini primari affatto diversi, tale esegesi privilegia la «*complementarità della coppia*» come finalità più antica, e quindi originaria, del matrimonio istituito da Dio. Così è implicitamente negato il dato rivelato, qual è stato costantemente proposto dalla Tradizione e dal Magistero e, di conseguenza, la teologia cattolica tradizionale del matrimonio, fondata appunto su questi tre pilastri, è minata *ab imis*. In favore di quelle tesi erronee, respinte con tanto vigore, da Pio XII.

E' questo un piccolo esempio dell'opera di erosione che da anni la nuova esegesi, solo nominalmente cattolica, va svolgendo ai danni della teologia cattolica; senza più alcun freno e ritegno da quando la Pontificia Commissione Biblica, sotto la dittatura di Sua Em.za Tisserant ha tradito la Chiesa, agendo contro gli scopi per cui era stata istituita, con l'avallo di papa Montini.

Le «funeste conseguenze» paventate da Pio XII sono oggi in atto a livello di massa nel campo della morale matrimoniale, dove la prole viene degradata a strumento dell'armonia della coppia e il «*bonum coniugum*» serve a giustificare qualsiasi nefandezza. Basta seguire un po' la rubrica *Lettere al Direttore di Famiglia Cristiana* per accertarsene.

Né è dato sperare in tempi migliori, finché nella Chiesa l'autorità non intervenga a porre rimedio a tanto male.

Paulus

## IL CARD. RATZINGER e la CRISI degli STUDI BIBLICI

### Il Concilio e la crisi nella Chiesa

Su *sì sì no no* n. 16, 30 nov. 1984, p. 6, è stato accennato all'interessantissima intervista del card. J. Ratzinger, nella quale il Prefetto della S. Congregazione per la Dottrina della Fede analizza lungamente l'attuale crisi della Chiesa (*Jesus*, novembre 1984).

Con chiarezza e precisione vi sono denunciati i gravissimi errori di questo post-concilio. Il bilancio risulta negativo:

«*ripeto qui — afferma il Cardinale — quanto già dissi a dieci anni dalla chiusura del Concilio: è incontestabile che questo periodo è stato decisamente sfavorevole per la Chiesa cattolica*». «*Ma — egli domanda — questo bilancio amaro è davvero attribuibile, almeno in parte, a forze messe in moto involontariamente dal Vaticano II? Io credo che il Concilio non possa in realtà essere ritenuto responsabile di evoluzioni o involuzioni che — al contrario — contraddicono sia lo*

*spirito che la lettera dei suoi documenti*».

Non possiamo condividere la risposta che il card. Ratzinger dà al suo quesito.

E' vero: l'attuale crisi della Chiesa covava già negli anni precedenti il Concilio ed ha molteplici cause. Ma è altresì vero che tra queste cause si colloca, non ultima, il Concilio. Le ambiguità dei suoi documenti, che in troppi passi si prestano ad interpretazioni erronee, hanno favorito il mettersi in moto di quelle forze demolitrici, cui fa cenno il card. Ratzin-

ger. E' chiaro che ciò non sarebbe bastato a determinare la crisi, se contemporaneamente non si fosse allentata la disciplina nella Chiesa, specie dopo lo smantellamento del S. Ufficio, e se la Commissione per l'esatta interpretazione dei documenti del Concilio non fosse rimasta in tutti questi anni inerte e silenziosa, quasi non imperversassero le più aberranti interpretazioni.

In questo clima, è logico e conseguente che le forze demolitrici non si sono limitate ad appellarsi ai passi conciliari ambigui e discutibili, ma negano e stravolgono il senso anche di quei testi che ripropongono con chiarezza la dottrina tradizionale della Chiesa. E' il caso della storicità degli Evangelii.

Benché ribadita dalla *Dei Verbum*, essa viene diffusamente e accanitamente negata dai vari Pierre Grelot S. J., Léon-Dufour S. J., Rinaldo Fabris, Francesco Lambiasi, Giuseppe Ghidelli ecc., frutti, purtroppo velenosi, prodotti nella Chiesa dal Pontificio Istituto Biblico.

### Il tradimento del Pontificio Istituto Biblico

Infatti, per quanto riguarda l'autenticità e la storicità dei nostri quattro Evangelii canonici, la crisi, già prima del Concilio, aveva preso il via con la gestione Tisserant della Pontificia Commissione Biblica, coadiuvata nel suo disastroso indirizzo, opposto allo stesso Magistero (la dottrina cattolica al riguardo fino a Pio XII e al Vaticano II) dal Pontificio Istituto Biblico.

Così questo Istituto, voluto da San Pio X quasi unico strumento di formazione dei futuri professori di Sacra Scrittura (cfr. Lettera Apostolica *Vinea electa* 7 maggio 1907), e la Pontificia Commissione Biblica, fondata il 30 ottobre 1902 da Leone XIII, affinché vigilasse sull'attuazione delle direttive impartite nella *Providentissimus Deus* (18 nov. 1893), prendevano ad operare, ed operano tuttora, in antitesi con lo scopo assegnato dai fondatori, un vero tradimento ai danni della Chiesa cattolica. Tradimento gravissimo e fonte di mortale inquinamento, data la stretta connessione dei dati scritturali col dogma e la morale cattolica.

Tutto ciò è stato denunciato a più riprese dal 1960 in poi. Basti qui ricordare i due libri dell'esegeta Francesco Spadafora, *Leone XIII e gli studi biblici*; Ist. Pad. Arti Grafiche, Rovigo 1976, in particolare alle pagine 180-187; e *La Risurrezione di Gesù*, ib. Rovigo 1978, particolarmente alle pagine 27-58 (1).

Malgrado ciò, nel Concilio, la *Dei Verbum* riaffermò al c. V nn. 18 e 19 la storicità e l'autenticità degli Evangelii: autori-scrittori sono due apostoli e «due della loro cerchia» (2): è la dottrina autentica e perenne della Chiesa, è la dottrina già ben precisata dalla

Pontificia Commissione Biblica prima della nefasta, arbitraria gestione Tisserant. E ciò benché nell'aula conciliare non fossero mancate manovre in senso opposto da parte persino di alcuni porporati; manovre venute poi allo scoperto nel post-concilio. Si senta il card. Ratzinger:

«Già durante le sedute e poi dopo, in modo sempre più vasto, circolò quello che noi tedeschi chiameremmo *Konzils-Ungeist*, quell'«anti-spirito del Concilio» secondo il quale tutto ciò che è «nuovo» [o presunto tale: quante antichissime eresie sono riapparse in questi anni come novità!] sarebbe sempre e comunque migliore di ciò che già c'è. Un «anti-spirito» secondo il quale la storia della Chiesa sarebbe da far ricominciare dal Concilio Ecumenico Vaticano II».

### Una diagnosi esatta

Il card. Ratzinger, inoltre, così descrive la crisi in atto nella Chiesa per quanto attiene alla Sacra Scrittura:

«Il legame tra Bibbia e Chiesa è stato spezzato. L'interpretazione storico-critica della Scrittura ne ha fatto una realtà indipendente dalla Chiesa; non a partire da questa e con questa si legge la Bibbia, ma a partire dall'ultimo metodo che pretende di essere «scientifico», affermando che solo così è possibile leggerla correttamente. Questa indipendenza è diventata addirittura, in alcuni, una contrapposizione, visto che la fede tradizionale della Chiesa, i suoi dogmi non sembrano più giustificati dalla esegesi critica, ma appaiono soltanto ostacoli alla comprensione autentica del cristianesimo.

Questa separazione, però, tende a svuotare dall'interno sia la Chiesa sia la Scrittura. Infatti una Chiesa senza fondamento biblico diventa un prodotto storico casuale, certamente non più la Chiesa di Gesù Cristo, ma quella organizzazione umana, quella mera cornice organizzativa di cui parlavamo. Ma anche una Bibbia senza la Chiesa non è più la Parola efficace di Dio, ma una raccolta di molteplici fonti storiche dalle quali si cerca di tirare fuori, alla luce dell'attualità ciò che si ritiene utile. L'ultima parola sulla Parola di Dio non spetta più, così, ai legittimi pastori, al Magistero, ma all'esperto, al professore, alle loro ipotesi sempre mutabili. Dobbiamo cominciare a vedere i limiti di una esegesi che si presenta con la magica etichetta di «scientifico», ma in realtà è anch'essa una lettura condizionata da pregiudizi filosofici, da precomprensioni ideologiche e non fa che sostituire una filosofia all'altra.

[...] è un pregiudizio di derivazione evolucionistica che si capisca il testo solo studiando come si è sviluppato e creato. La regola di fede, oggi come ieri, non è

costituita dalle scoperte sulle fonti e sugli strati biblici, ma dalla Bibbia come sta e come è sempre stata letta nella Chiesa, dai Padri a oggi».

Diagnosi esatta. Ma la diagnosi non è sufficiente a guarire l'ammalato. Occorrono i rimedi adeguati.

Ebbene, il card. Joseph Ratzinger può far seguire l'azione all'esatta disamina. Egli provvidenzialmente è il Prefetto della Sacra Congregazione per la Dottrina della Fede, cioè di quella Congregazione, alle cui dipendenze dal 1972 è stata posta l'ex Pontificia Commissione Biblica. Intervenga, dunque, a dissipare l'eretico nebbione creato artificialmente contro l'autenticità e storicità degli Evangelii dai rumorosi e fumosi ex alunni del Pontificio Istituto Biblico, sostenuti e favoriti dai Vescovi che, o per connivenza o per ignoranza, mettono se stessi e la propria Diocesi alla scuola dei loro errori.

Barnaba

(1) Contro P. Grelot S. J. vedi *La Pensée Catholique* n. 212, sett.-ott. 1984; *Exégèse et Herméneutique* pp. 77-91 e n. 211, luglio-agosto 1984, pp. 36-42; *La Contre-Réforme catholique* n. 205 nov. 1984 pp. 13 ss.; *L'impossible Semi-Modernisme de Grelot*. Contro il postulato della *Formgeschichte* Jean Galot, S. J., ne *L'Osservatore Romano*, 16-17 luglio 1984, p. 6: «Tutto porta a credere che gli Evangelii sinottici siano stati scritti nel periodo che va dalla morte di Gesù all'anno 65 circa, prima della distruzione di Gerusalemme».

Per la storicità degli Evangelii dell'infanzia, definiti dai critici *midrashim*, cf. Charles Perrot, *Les récits d'enfance dans la Haggada*, in *Recherches de Science Religieuse* 55 (1967) 481-518. Vedi anche Mgr. Bruno de Solages, *Critique des Evangiles et méthode historique. L'exégèse selon Bultmann*, Toulouse 1972 e A. Feuillet, *La découverte du tombeau vide en Jean 20, 3-10 et la foi au Christ ressuscité*, in *Esprit et Vie* 87 (1977) 257-266; 273-284.

(2) Sull'argomento cfr. del prof. Francesco Spadafora: *L'inerranza della Sacra Scrittura (Dei Verbum)*, in *Renovatio*, ott. 1966, pp. 3-20; *Origine apostolica e storicità degli Evangelii nella Dei Verbum*, in *Renovatio* 1967, pp. 563-588 e *Palestra del Clero*, agosto 1972; *Esegesi e teologia. Il principio fondamentale per la sana esegesi*, in *Renovatio* 1967, pp. 233-264 e *Palestra del Clero*, nn. 12-13, 1972; *Corso Completo di studi biblici. "Il messaggio della salvezza"*, in *Palestra del Clero*, nn. 22-23, 1969; *L'Evangelo dell'Infanzia*, in *Renovatio*, n. 1, gennaio 1981, pp. 46-71; *Esegesi e Teologia*, in *Palestra del Clero*, 1 luglio 1983.

**La coscienza del Nostro ufficio apostolico ci esorta a promuovere quanto più è possibile nel clero lo studio della Santa Scrittura in questo tempo, in cui noi vediamo codesta fonte della divina Rivelazione e della Fede assalita da ogni parte dalla intemperanza della umana ragione.**

San Pio X

# RIFLESSIONI SUL CONCILIO

## di Sua Em.za il Card. Giuseppe Siri

### Il I volume delle Opere del Card. Siri

«Da tempo era avvertita in molti l'opportunità di raccogliere sistematicamente e offrire al popolo di Dio tutta la tematica del poliedrico, profondo e spesso profetico magistero del Card. Giuseppe Siri. Il trentesimo anniversario della sua ascrizione al Sacro Collegio è stata l'occasione che ha fatto decidere l'avvio per la realizzazione di tale impegnativo programma editoriale, sotto gli auspici della benemerita Pontificia Accademia Teologica Romana e in sintonia con la sua cara diocesi di Genova».

Così scrive Sua Em.za il Card. Pietro Palazzini nella *Introduzione Generale del Card. G. Siri*: il Card. Palazzini, Prefetto per la Sacra Congregazione per le Cause dei Santi, è il presidente del comitato per l'edizione delle Opere del Cardinale Arcivescovo di Genova. L'introduzione apre il I volume: *La Gioventù della Chiesa. Testimonianze, documenti e studi sul Concilio Vaticano II* (Giardini ed. e stamp. in Pisa, 1983, pp. 290): esposizione irenica, ma importantissima per pervenire ad un equo giudizio sulla preparazione e sullo svolgimento del Concilio, nonché su questi anni del postconcilio.

E' da notare l'autorevolezza dello scrittore, che egli stesso sottolinea: «Del Concilio io sono stato testimone e parte, non solo nel suo svolgimento, ma in tutta la sua preparazione. Ho appartenuto infatti alla Commissione preparatoria centrale e alla ristrettissima Commissione degli emendamenti. Durante lo svolgimento ho fatto parte della Commissione per gli affari straordinari, definita da Giovanni XXIII il "cervello del Concilio", poi del Consiglio di Presidenza fino alla conclusione. Quindi ne posso parlare di scienza propria» (*Il Concilio e l'Avvenire*, p. 147).

Dote primaria dell'opera la chiarezza e, quindi, lettura piacevole, sempre interessante. Ho detto: esposizione irenica, soffusa di ottimismo, anche quando sono denunciati le deviazioni e i pericoli in atto, particolarmente in questo postconcilio. Vedi ad esempio: *Il post-Concilio: vista della Provvidenza* (pp. 175-197).

### Lo spirito anti-Tradizione

Si noti il tatto, ma anche la franchezza del Card. Siri: «C'è un secondo punto che acui al Concilio il carattere polemico ed angosciato della discussione sulla Collegialità: quello relativo alla divina ri-

velazione ed alla Sacra Scrittura.

Lo schema in proposito non ritengo fosse affatto necessario dopo le chiarificazioni degli atti pontifici precedenti. Dopo i fatti si può asserire che questo schema fu un bene. Ma allora si poteva anche giudicare diversamente. Tuttavia accadde subito, all'inizio del Concilio, e generò una profonda deludente impressione. Il Cardinale di Lilla [Lienard] e il Cardinale di Colonia [Frings] membri tra i più venerati del Sacro Collegio e dell'Episcopato, chiesero che il Concilio rigettasse senz'altro lo schema circa la divina rivelazione.

Il Concilio fu sorpreso e poiché riguardava non una verità, ma uno schema, non volle dar torto ai due proponenti. Io ebbi l'impressione che la grande maggioranza dei Padri non si sia allora accorta dove andasse a parare quella manovra. Si vide chiaro da tutti poco dopo: essa mirava — e con questo non dico ciò fosse nell'intenzione dei due venerati proponenti — ad escludere la tradizione divina, almeno costitutiva, nonché a fare aperture in fatto di studi biblici. Da quasi un secolo gli studi biblici sono ricchi di conquiste, ma anche di amare disillusioni quando vengono condotti senza un preminente e severo criterio teologico.

La Tradizione, sorgente della rivelazione divina, era stata respinta dai protestanti. Forse qualcuno si illudeva di avvicinarli pertanto con maggiore facilità. Il Concilio parlò, invece, chiaramente della Tradizione costitutiva, fondamento della stessa autorità delle Scritture Ispirate, in quanto le Scritture Neotestamentarie vennero dopo la Tradizione orale e furono avallate da quella, solo da quella, compreso l'uso che il Magistero ne fece.

La manovra, che certamente ci fu e grave, fallì. Tuttavia lo spirito anti Tradizione rimase come uno degli elementi di confusione nel post Concilio. E dura tuttavia con gravi conseguenze» (p. 185).

### L'influsso del maritainismo

Il Cardinale seguita (pp. 185-186) denunciando la grave «influenza» che «in Concilio ebbero i seguaci di Maritain» e rileva:

«Dopo il Concilio il maritainismo piuttosto partigiano ricomparve e moltissime, troppe pubblicazioni, ne portano l'impronta. L'esagerazione e l'errore affidato alla pazzia arrivano audacemente all'inverosimile e allora si può capire come esista qualcuno che ha fatto l'elogio funebre di Dio, ormai morto, ed abbia

affermato che la divinità è passata all'uomo. Sì, l'analisi del post Concilium ci mette anche dinanzi a questo!».

### Contro il primato di Pietro

A p. 187 il Card. Siri scrive:

«L'attacco, che è stato diretto contro il Primato di Pietro da una certa corrente, ha oggi certamente diminuito — con infinito danno — la capacità della Suprema Sede, assolutamente necessaria all'unità e alla valenza della Chiesa. Non solo, ma ha avuto le sue logiche conseguenze: quasi dappertutto si è rilassata la disciplina ecclesiastica, a cominciare dall'obbedienza dovuta ai Vescovi. La logica ha continuato: molti laici sono diventati i peggiori anticlericali contro i preti. E' la dimostrazione che il Primato di Pietro non si tocca.

Rilassata la disciplina ecclesiastica in talune nazioni, non si tiene più alcuna vera e formativa disciplina nei seminari, che sono i custodi della speranza per il domani».

Su questo punto vedi già il volume: Card. Giuseppe Siri, *Getsemani. Riflessioni sul Movimento Teologico contemporaneo*, Roma 1980, pp. 29-41 con riferimento e confutazione di Juan Alonso S. J., K. Rahner S. J., H. Küng...

Su due punti ci sembra che il Cardinale abbia particolarmente insistito: sulla immutabilità della dottrina cattolica, fissata nei Concili Ecumenici, in particolare nel Tridentino e nel Vaticano I, confermata dal Magistero, e sul primato del Sommo Pontefice: vedi *Nota sulla Collegialità* (p. 123 s.) e *Rapporto tra il Papa e i Vescovi* (p. 125). Leggiamo insieme la pagina 125:

«L'argomento è del giorno, perché ne ha trattato il Concilio Ecumenico Vaticano Secondo, perché ne ha dissertato la stampa soprattutto esterna e ne ha dissertato non sempre a proposito. La curiosità è stata sollecitata, perché tutti avvertono un argomento per il quale entra in gioco la stessa costituzione della Chiesa e l'aspettativa di vedere quanto la Chiesa sia, al di sopra delle effimere mode o le accetti è notevole. Dico questo, benché io sia convinto che un ragguardevole numero di persone, che sulla stampa hanno dissertato sull'argomento, non si sono rese conto di quello che significasse.

Quando si vuol sapere quali siano i rapporti tra il Sommo Pontefice e i Vescovi, i fatti e i testi dai quali certamente non si può prescindere, perché al tutto indiscutibili teologicamente, storicamente, sono i seguenti.

1. Il Concilio Vaticano I ha definito che **il Romano Pontefice... ha non solamente un ufficio di ispezione e direzione, bensì una piena e suprema potestà di giurisdizione sopra tutta la Chiesa e non solamente nelle materie che riguardano la Fede e i costumi, ma anche in quelle relative alla disciplina e al governo della Chiesa sparsa in tutto il mondo. Di tale potere non ha solamente il Romano Pontefice le parti principali, ha bensì tutta la pienezza di questa suprema potestà. Tale potestà è ordinaria in tutte e singole le diocesi, su tutti e singoli i Pastori e fedeli** (DS. 1831).

Qualunque affermazione che negli questo in tutto o in parte è semplicemente **eresia**.

Non credo di dover qui discorrere del valore di una solenne definizione conciliare. Mi basta richiamare che questa definizione, il suo contenuto, le sue esplicite conseguenze sono la sistematizzazione in termini giuridici del concetto espresso da Gesù Cristo, il quale ha attribuito a Pietro il carattere di fondamento unico (la pietra per eccellenza) della sua Chiesa, il carattere di detentore unico delle Chiavi del Regno, la possibilità di sciogliere e legare da solo, il carattere di pastore universale tanto delle sue pecorelle che dei suoi agnelli.

E a p. 113: «Quello che fu certo nella dottrina teologica all'apertura del Concilio deve rimanere certo e non può mutarsi. Infatti quella certezza impegna l'autorità del magistero ecclesiastico che ha approvato o direttamente o indirettamente e questo impegna tutte le promesse del Salvatore sulla indefettibilità ed infallibilità della Chiesa...

La dottrina del primato, quale venne definita dal Vaticano I deve essere sempre il punto di paragone per saggiare la bontà delle affermazioni di qualunque genere, relative alla Chiesa ed ai Vescovi. Quella dottrina è precisa e perentoria.

La Chiesa è viva al ventesimo secolo come al primo. Pertanto sarebbe grave errore considerare testimone della verità solo la Chiesa di un periodo, mettendo in ombra quella di un altro periodo».

### Il ringiovanimento della Chiesa

A p. 250, il Card. Siri affronta il tema del ringiovanimento della Chiesa e puntualizza:

«Il ringiovanimento della Chiesa sta nel riportarla sempre al "tipo" che di essa ha delineato Gesù Cristo. Non a questo o quel secolo, a Lui. Qual è il "tipo" delineato? E' nella costituzione della Chiesa, nei suoi fini, nei suoi mezzi, nella salvezza cui deve condurre gli uomini, nella perfezione soprannaturale alla quale deve formare. Ed ecco il punto in cui tutto si raccoglie: **La Chiesa ringio-**

**vanisce quando riesce a formare i Santi**».

Ogni altra velleità non è aggiornamento, come non è aggiornamento in esegesi biblica il mettersi alla coda di un sistema «critico» o razionalista, sia pure in voga nel campo acattolico.

Vedi sull'argomento le pagine 244-245:

«Il posto fatto ad una certa critica biblica ripete in sostanza tutti i vieti sistemi di tale critica, già abbandonati per desuetudine e rispolverati... L'introduzione della fantascienza negli studi biblici non è giovinezza, perché la fantascienza, in sede di studi, è paragonabile alla sclerosi propria della vecchiaia. E in genere i complessi d'inferiorità rispetto a questo o quello sono segni di decadenza e non di primavera».

E a p. 233: «Non credo sia vanto di ringiovanimento nella interpretazione della Sacra Scrittura il fare anzitutto a meno del dato di Tradizione e di Magistero; la sproporzione sarebbe troppo patente e pericolosa.

Nella dottrina certa della Chiesa, nella costituzione di Essa, nella sostanza della disciplina, nulla c'è da rinnovare o da ringiovanire. Un'affermazione contraria distruggerebbe la "verità di fede" relativa al valore della Rivelazione Divina, all'indefettibilità e infallibilità della Chiesa... Deve essere ben chiaro che qualunque forma di relativismo porta, senza via di scampo, alla negazione totale del Cristianesimo» (p. 229, cap. V: Il ringiovanimento dottrinale della Chiesa).

### La collegialità episcopale

A p. 174 il Card. Siri chiarisce in che senso soltanto si può parlare di collegialità: «Quinta accezione o ipotesi: i Vescovi costituiscono un collegio **late dictum**. Essi formano certamente un'unità quando, con Pietro, vengono raccolti perché con lui si pronuncino su qualche questione. In tal caso essi ricevono il crisma dell'unità di Pietro e non viceversa; è salva la dottrina del primato e non ci sono innovazioni, oltre quelle che le fonti sicuramente permettono. In tal caso può diventare ammissibile l'uso della parola "collegio", perché è esplicitamente "late dictum", per quanto sia parola non necessaria e facile a perniciose confusioni.

In tal caso, sempre attraverso Pietro, i Vescovi appaiono cospirare in una unità che li chiama ad essere moralmente corresponsabili ed impegnati al bene di tutta la Chiesa».

\*\*\*

Non resta che augurare ai lettori dell'opera di saper individuare, sia pure dai semplici accenni, le ombre che hanno

oscurato lo svolgimento del Concilio e i principali obiettivi dell'attacco sferrato dai modernisti contro la Chiesa.

Natanaele

## La Chiesa deve condannare le eresie

Vi è stato detto che ormai la Chiesa deve limitarsi a esporre la verità in modo positivo e che essa non deve condannare, né interdire, né prevenire. Si dice anche che la Chiesa del passato, quella degli anatemi e delle condanne, deve cedere il posto a una Chiesa di tolleranza generale e di comprensione universale... Ora proprio chi interdice alla Chiesa di dire **NO**, si arroga il privilegio e il monopolio di dire **NO** al Magistero ecclesiastico, a tutti i dommi, a tutte le tradizioni, e naturalmente a tutta la teologia, che non sia quella moderna.

Ogni **SI'** implica il **NO** a ciò che contraddice la sua verità. E' solo tramite il **NO** che l'affermazione si distingue chiaramente e inequivocabilmente. Solo il **NO** obbliga l'uomo a prendere partito. Un **SI'** senza il **NO** corrispondente autorizza ciò che deve essere rigettato; indebolisce il **SI'** e lo rende inefficace; vela la verità; confonde il pensiero e turba la fede.

Chi nega alla Chiesa il diritto di dire **NO**, apre la porta a tutte le **ERESIE**. Il Cristo ha comandato di dire **SI'**, ma ha comandato anche di dire **NO**: «Che il vostro parlare sia sì sì, no no: ciò che è in più viene dal maligno» (Mt. 5, 37).

(Sua Ecc.za Mons. Shaufele, Arcivescovo di Friburgo in Brisgau — Da "Sommaire de théologie dogmatique").

# SEMPER INFIDELES

● **Udine:** l'arcivescovo **Mons. Battisti**, in un discorso «*Ai cristiani impegnati in politica*» (Agraf Udine 1984) afferma testualmente:

«Anzitutto occorre tener conto che il compito dei cristiani, chiamati ad operare in politica, è "compito politico" e non religioso. Non sono chiamati a difendere gli interessi temporali o spirituali della Chiesa.

Il cristiano, che milita nella politica, si propone di creare non "una società cristiana", non "uno stato confessionale", ma il bene comune costruito con tutti gli uomini di buona volontà e in cui si procuri il rispetto della persona e i diritti fondamentali dell'uomo».

Osserviamo:

1) la fede religiosa non è un fatto di natura esclusivamente privata, per cui «per la vita pubblica non esisterebbe che l'uomo nella sua condizione puramente naturale, totalmente disancorato da un qualsiasi rapporto con un ordine soprannaturale di verità e di moralità» (Lettera collettiva dell'Episcopato Italiano sul Laicismo n. 6). Il cristiano coerente, perciò, informa ai dettami della Fede anche la sua vita pubblica e sociale; occorrendo, difende gli interessi spirituali ed anche i legittimi interessi temporali della Chiesa.

2) Un cristiano, che milita nella politica, non può che proporsi, quale meta ideale, di creare «una società cristiana» e uno «stato confessionale»: per sostenere il contrario «bisognerebbe che il civile consorzio o non avesse doveri verso Dio o li potesse impunemente violare» (Leone XIII: *Libertas praestantissimum*).

3) Limitare il compito del cristiano che milita in politica al «bene comune costruito con tutti gli uomini di buona volontà ecc.», significa affermare «una concezione puramente naturalistica della vita, dove i valori religiosi o sono esplicitamente rifiutati o vengono relegati nel chiuso recinto delle coscienze e nella mistica penombra dei templi, senza alcun diritto a penetrare ed influenzare la vita pubblica dell'uomo (la sua attività filosofica, giuridica, scientifica, artistica, economica, sociale, politica ecc.)» (Lettera collettiva citata n. 4).

Chiarito ciò, poiché l'arcivescovo Battisti ama parlare di «segni dei tempi» gli domandiamo: di quali tempi è segno un Vescovo cattolico che avalla impudentemente le tesi del laicismo, ripetutamente condannate dalla Chiesa? Tesi

che negano i diritti soprannaturali di Dio e della Chiesa di fronte allo Stato, che relegano i valori religiosi nel segreto delle coscienze e nell'ambito della vita privata, che attribuiscono alla società civile piena autonomia giuridica e morale rispetto alla religione, che promuovono una concezione naturalistica della vita e l'indifferentismo in materia religiosa, «in estremo contrasto con l'Incarnazione e con la vita soprannaturale che l'Incarnazione ha restaurato nel mondo» (*ibidem*).

Di quali tempi, domandiamo, è segno un siffatto Vescovo?

Se Mons. Battisti è incapace di discernere in se stesso questo «segno dei tempi», lo aiutiamo noi: è segno che la mentalità del mondo, che si oppone a Cristo, è giunta fino ai vertici della gerarchia cattolica.

Il 25 marzo 1960 tutti i Cardinali, Arcivescovi, Vescovi e Abati nullius di tutte le Diocesi italiane emanavano la citata Lettera pastorale collettiva dell'episcopato italiano al clero sul laicismo, il quale «si identifica in pratica con l'ateismo» (*ivi*, n. 5). L'importante documento metteva in guardia contro le infiltrazioni tra il clero del laicismo, che «è negazione o misconoscimento del soprannaturale e di tutti i suoi segni sulla terra, è accento posto sui valori umani e noncuranza di quelli sacri e divini», quanto mai rovinoso perciò per la vita spirituale come per l'apostolato sacerdotale. Questo nel 1960. A breve distanza, sopravveniva l'«aggiornamento» conciliare: oggi, non solo il clero, ma gli stessi Vescovi si sono aggiornati...al passato, imbrancandosi tra i cultori delle tesi laicistiche definite da Pio XI «*peste dell'età nostra*» (Enciclica *Quas Primas* 11 dicembre 1925).

Superfluo ricordare che gli errori del laicismo sono penetrati nel mondo cattolico ad opera dei cosiddetti cattolici liberali, antesignani dei modernisti di ieri e di oggi, ai quali perciò «il razionalismo e l'incredulità plaudono come ai loro ausiliari migliori» (San Pio X, *Pascendi*).

● **Trento:** il quotidiano cattolico *L'Adige*, 2 dicembre 1984, commemorando i vent'anni dell'enciclica di Paolo VI sul dialogo, *Ecclesiam Suam*, scrive:

«Nel solco aperto dall'enciclica, il Concilio affermerà che il dialogo non va solo dal credente verso il non credente, ma che la Chiesa stessa può mettersi in ascolto di chi non crede, perché anche da lui può venire un seme di verità (nn. 40-

44)».

Il riferimento riguarda la *Gaudium et Spes*, il «polpettone» più equivoco ammantoci dal Concilio e che in materia, però, non sembra dire esattamente quanto qui gli si fa dire: cfr. precisamente il n. 44. Ma il «dialogo», inventato da papa Montini per convertire gli increduli, ha conseguito il risultato accertato di rendere increduli i cattolici, per i quali la Chiesa non è più l'unica depositaria della Verità divinamente rivelata, ma una mendica di «semi di verità» persino... dagli atei. Se l'albero si riconosce dai frutti, il dialogo nella Chiesa può averlo suggerito solo il demonio.

● **Societas**, rivista bimestrale dei Gesuiti dell'Italia Meridionale, nov. dic. 1984: «intervista» del card. **Carlo Maria Martini S. J.** a San Carlo Borromeo. Vi si legge:

**Martini:** «[...] Del resto, è sempre difficile separare dentro di noi quello che è nostro e quello che ci deriva dalle nostre relazioni con gli altri. Ogni persona comunica con la vita degli altri».

**San Carlo:** «Già al mio tempo si chiamava questo "la comunione dei santi"».

**Martini:** «Non voglio certo insegnare a uno che vive nella gloria cosa sia la comunione dei santi. Mi piace però vederla come un fatto complesso. Entrano in essa le ricchezze della grazia e della carità, ma c'è anche lo scambio di valori umani comunitari, c'è l'appartenenza di più persone ad un certo ambiente sociale, alla mentalità propria di un'epoca, a modi di vedere e di sentire che plasmano un'esperienza comune».

Non «al tempo» di San Carlo, ma in tutti i tempi, dai Padri della Chiesa ad oggi, si è chiamata e si chiama «comunione dei santi» la comunione di vita e di beni soprannaturali che i santificati dalla grazia hanno con Cristo e tra loro. Ma siamo sul piano esclusivamente soprannaturale, come indica l'accezione originaria dell'espressione: *communio sanctorum* (genitivo di *sancta*) = comunione dei beni santi.

Ma al card. Martini «piace» vedere le cose in modo diverso, per insinuare un significato naturalistico della comunione dei santi.

L'ex Rettore del Pontificio Istituto Biblico, fautore dell'esegesi razionalistica, negatrice del soprannaturale, non si smentisce, neppure da Cardinale.

# NUOVO CODICE DI DIRITTO CANONICO

## ESPOSIZIONE E RILIEVI

### LIBRO SETTIMO

### puntata LX

*N. B. Le scritte in neretto sono nostre osservazioni*

Si ha *conclusione in causa* ogniqualvolta le parti dichiarino di non aver altro da addurre, o è scaduto il tempo utile stabilito dal giudice per proporre (nuove) prove, o il giudice dichiara di ritenere la causa sufficientemente istruita (c. 1599 §2). In qualunque modo avvenga il concluso in causa, il giudice deve pronunciarlo con decreto (c. 1599 §3). **Osservazione: il canone va semplificato nel senso precedente, cioè il giudice domanda alle parti se abbiano altro da chiedere, fissa il termine perentorio, dopo di che pronuncia il concluso in causa: il concluso in causa avviene in un solo modo: col decreto, che lo dichiara.**

Dopo (dichiarato) il concluso in causa, il giudice può ancora udire gli stessi testi o altri, disporre nuove prove, che non siano state chieste prima, purché: 1) nelle cause, nelle quali si tratti del solo diritto soggettivo delle parti (*de solo privato partium bono*) convengano tutte le parti; 2) nelle altre cause, udite le parti e purché ricorra grave motivo e nessun pericolo di frode o di subornazione; 3) in tutte le cause, ogniqualvolta sia verosimile che senza la nuova prova venga emessa una sentenza impugnabile con la restituzione in intero a norma del c. 1645 §2 n. 1-3 (c. 1600 §1).

Il giudice può anche comandare o ammettere che sia esibito un documento, che prima d'allora non fu possibile presentare, senza colpa dell'interessato (c. 1600 §2). Le nuove prove vanno pubblicate a norma del c. 1598 §2 (c. 1600 §3).

Decretato (**meglio che fatto**) il concluso in causa, il giudice assegni (alle parti) un congruo termine per la presentazione delle difese e delle animadversiones (al difensore del vincolo) (c. 1601).

Le difese (delle parti, dette *restrictus*) e le deduzioni del difensore del vincolo (o del promotore di giustizia) siano redatte in iscritto (**in quale lingua? in Rota in latino**), a meno che il giudice, col consenso delle parti, non ritenga sufficiente una discussione (orale) davanti a lui, sedente in tribunale (c. 1602 §1). Se si stampano le difese coi principali (o con tutti i) documenti (**come in Rota nel summarium**), occorre la previa licenza del giudice (**che va stampata alla fine**

del *restrictus*), salvo (sempre) l'obbligo del segreto, se vi sia (c. 1602 §2).

Quanto all'estensione delle difese, al quantitativo degli esemplari e alle altre circostanze connesse, si stia a quanto dispone il (rispettivo) tribunale (c. 1602 §3).

Scambiate le difese e le animadversiones, è lecito a ciascuna parte di rispondere, entro un breve termine, stabilito dal giudice (c. 1603 §1). Tale diritto compete alla parte una sola volta, a meno che il giudice non consenta per grave motivo la replica; nel qual caso la concessione, fatta ad uno, vale anche per l'altra parte (c. 1603 §2). Così pure il promotore di giustizia ed il difensore del vincolo hanno il diritto di replicare (**va abolito iterum**) alle risposte delle parti (*replicatio*) (c. 1603 §3).

Sono del tutto proibite le informazioni date al giudice dalle parti, dagli avvocati, o anche da altri, che non risultino dagli atti di causa (c. 1604 §1). Se la difesa della causa è stata fatta per iscritto, il giudice può consentire una moderata discussione orale davanti al tribunale (soltanto) per illustrare alcuni punti della causa (c. 1604 §2). Alla discussione orale, di cui ai cc. 1602 §1 e 1604 §2, deve assistere il notaio, perché, se il giudice dispone, o la parte chiede e consente il giudice, senz'altro stenda verbale di quanto discusso e concluso (c. 1605). Se le parti trascurino di presentare entro il tempo utile la difesa, o si rimettano alla scienza e coscienza del giudice, questi può senz'altro pronunciare la sentenza, appena abbia ricevuto le deduzioni del promotore di giustizia o del difensore del vincolo, se sono in causa (c. 1606).

**Delle pronunce del giudice: cc. 1607-1618**

Espletata la causa giudiziale, se è *principale*, viene decisa dal giudice con sentenza definitiva; se *incidentale*, con sentenza interlocutoria, fermo il c. 1589 §1 (o anche con decreto) (c. 1607). **Osservazione: implicitamente ne deriva che il Codice non tratta delle pregiudiziali, cioè di quegli incidenti, che sorgono prima della citazione, dietro i quali si trincerava il giudice quando non vuole ammettere una**

**causa. Si arriva al punto che un Cardinale con mano alzata e voce squillante dica all'avvocato pubblicamente, davanti alla porta della sua Congregazione: - La Rota non farà quella causa, perché..., e la Rota, obbediente, comincia col negare il gratuito patrocinio, l'esame del libello, la concordanza dei dubbi, ecc.**

Perché il giudice pronunzi qualsiasi sentenza, si richiede nel giudice *la certezza morale* circa quanto deve decidere (c. 1608 §1). Tale certezza morale il giudice deve acquisire dagli atti e dalle prove (**valutate competentemente e senza pregiudizi**) (c. 1608 §2). Deve il giudice valutare le prove secondo la sua coscienza, rispettando le norme di legge circa l'efficacia di certe prove (c. 1608 §3). **Osservazione: il Codice avrebbe potuto apporvi il riferimento.**

Il giudice, che non riesce a raggiungere tale certezza morale, pronunzi che non consta del diritto dell'attore, e dichiari assolto il convenuto, a meno che non si tratti di causa che gode il favore del diritto, nel qual caso deve pronunciarsi in suo favore (c. 1608 §4). **Osservazione: non tanto chiaro è questo canone fondamentale, visto più sotto l'aspetto penale di *absolutum* che rispetto al criterio della certezza morale, che il giudice deve acquisire nei due sensi, pro e contro la domanda attrice dal complesso delle prove pro e contro.**

Il presidente del tribunale fissi (ai giudici) il giorno e l'ora per la sessione decisoria; e, a meno che una qualche particolare ragione richieda diversamente, detta sessione (*conventus*) avvenga nella stessa sede del tribunale (c. 1609 §1). I singoli giudici, nel giorno stabilito, portino le proprie conclusioni scritte (**tratte da che cosa?**) e precisino i motivi, sia in diritto che in fatto, pei quali sono addivenuti a quelle conclusioni, le quali vanno allegate agli atti della causa, da conservarsi segretamente (c. 1609 §2). **Osservazione: il segreto serve tanto a proteggere quanto a colpire la persona. Il giudice, che ha bisogno che il suo parere rimanga segreto, non è degno della sua funzione e non è all'altezza del suo compito. Le parti hanno il diritto di esaminare se**

la maggioranza sta pel sì o pel no, e per quali motivi. Le persone leali dicono apertamente il loro punto di vista e lo difendono contro ogni attacco. Chi si trincerava per principio nel segreto, non è degno di appartenere alla luce. In fondo si fa una questione personale di una questione reale delle parti: vogliamo vedere come si giudica, e poter criticare o lodare, con la sentenza o il decreto, anche la fonte. Se si vedessero i voti, certamente i giudici vi metterebbero più impegno. Vi era un uditore di Rota, che quale ponente si presentava con la sentenza già stesa, e non ne faceva punto mistero con gli avvocati, considerando i congiudici dei succubi.

(Nella sessione), invocato il nome del Signore, incomincia il ponente o relatore a leggere le sue conclusioni, quindi gli altri secondo l'ordine di anzianità; segue la discussione sotto la direzione del presidente, specialmente su ciò che dev'esser stabilito nella parte dispositiva della sentenza (c. 1609 §3). **Osservazione: se i tre sono conformi, non occorre nessuna discussione. Se uno solo è in minoranza, valgono i motivi addotti dai due, e l'estensore dovrebbe essere così diligente da onorare i motivi del collega dissenziente insieme con le ragioni addotte dalla difesa. Rimanendo i voti segreti, quale garanzia si ha della giustizia e del suo esercizio? Ecco, che nel paragrafo che segue si sente la necessità di attenuare il segreto ingiustificato dei pareri. E' detto infatti:**

Nella discussione è lecito ad ogni giudice di recedere dalla sua prima conclusione, ed in tal caso forma la maggioranza con un altro. Il giudice, però, che non consente di aderire alla decisione degli altri, può esigere che siano trasmesse le sue conclusioni al tribunale superiore (c. 1609 §4). **Osservazione: restiamo, però, sempre nel segreto. I figli di Dio, che agiscono davanti al Signore nella luce della verità, non possono approvare un segreto compromettente.**

Se i giudici nella prima sessione (a discussione) non vogliono o non possono

addivenire alla sentenza, possono differire la decisione a nuova sessione, non però oltre una settimana, a meno che non sia da completarsi l'istruttoria della causa (c. 1609 §5). **Osservazione: nella Rota un Ponente, rimasto in minoranza, declinò il compito di stendere la sentenza. Un altro, sempre della minoranza, lo ritenne e stese la sentenza dimostrando che le ragioni, addotte dai colleghi, che non nominava, richiedevano decisione esattamente opposta.**

Se il giudice è unico, stende personalmente la sentenza (c. 1610 §1). Nel tribunale collegiale la stende il ponente o relatore, desumendone i motivi da quanto è stato detto nella (sessione di) discussione (nonché dalle conclusioni conformi) a meno che i motivi non siano stati precisati dalla maggioranza dei giudici. La sentenza, una volta stesa, va sottoposta all'approvazione dei singoli giudici (i quali si possono recusare di sottoscrivere certe affermazioni, apposte nella sentenza) (c. 1610 §2). La sentenza deve essere emanata non oltre il mese dalla sessione decisoria, a meno che i giudici del tribunale collegiale, per grave motivo, non stabiliscano un tempo più lungo (c. 1610 §3).

La sentenza deve: 1) definire la controversia agitata avanti al tribunale, con congrua risposta ai singoli dubbi; 2) determinare quali siano le obbligazioni delle parti, sorti dal giudizio, e come debbano adempierle; 3) esporre le ragioni o i motivi, sia in diritto che in fatto, sui quali si fonda la sentenza; 4) stabilire le spese giudiziali (c. 1611). La sentenza, dopo aver invocato il nome del Signore (e precisato l'anno di pontificato del Romano Pontefice), deve precisare con ordine: il giudice od il tribunale, l'attore, la parte convenuta (col rispettivo domicilio), il procuratore, con nomi e domicili ritualmente designati, ed il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, se partecipano alla lite (c. 1612 §1); deve riferire brevemente la fattispecie con le conclusioni delle parti e la formula dei dubbi (c. 1612 §2); dopo di che deve seguire la parte dispositiva della sentenza, premessi i motivi, sui quali si fonda (c. 1612 §3); si chiude con

l'indicazione del giorno e luogo, nel quale è stata emanata la sentenza, con la firma del giudice, o, se si tratti del tribunale collegiale, di tutti i giudici e del notaio (c. 1612 §4). Alla sentenza, anche interlocutoria, si adattano le norme (*regulae*) sopra viste circa la sentenza definitiva (c. 1613).

Quanto prima la sentenza si pubblichi (e notifici), *indicando (anche) i modi coi quali può essere impugnata*: essa, prima della sua pubblicazione (o notifica), non ritiene alcun valore, ancorché sia stata resa nota alle parti col permesso del giudice (c. 1614). **Osservazione: il giorno della decisione si usa rendere noto il dispositivo della sentenza o del decreto, in attesa della estensione e notifica della decisione. Piace al diritto canonico chiamare pubblicazione la notifica a quanti siano intervenuti nel giudizio, ma non si capisce come la chiami pubblicazione dal momento che la considera segreta. Nuova ed importante la norma d'indicare nella decisione il rimedio procedurale contro la decisione stessa; vedremo se e come sarà osservata.**

La pubblicazione della sentenza (si può fare in due modi): o consegnandone copia conforme alle parti o loro procuratori, o trasmettendone loro un esemplare a norma del c. 1509 (per raccomandata) (c. 1615). **Osservazione: generalmente viene notificata ai procuratori delle parti a mano di usciere, aperta in cancelleria, in busta chiusa fuori.**

Se nel testo della sentenza si verifici qualche errore nei calcoli o nella trascrizione della parte dispositiva o nel riferire i fatti o le richieste delle parti, o circa quanto richiede il c. 1612 §4 (giorno, luogo e firme), dev'esser corretto l'errore (materiale) o completata la lacuna (*meglio che sententia*) dallo stesso tribunale, che la emanò sia ad istanza di parte che di ufficio, sempre però udite le parti e con decreto da apporsi in calce della sentenza stessa (c. 1616 §1). Se si oppone qualche parte, la questione incidentale va decisa con decreto (c. 1616 §2).

Iustus

## SOLIDARIETA' ORANTE

Perseveriamo nel dedicare il Rosario del Venerdì a quest'unica intenzione: che il Signore salvi la Chiesa dalle conseguenze delle colpe degli uomini della Chiesa.

Sped. Abb. Post. Gr. II - 70%

ALL'ATTENZIONE DEGLI UFFICI POSTALI:  
in caso di mancato recapito o se respinto  
RINVIARE ALL'UFFICIO POSTALE  
00049 VELLETRI

Tassa a carico di sì sì no no

sì sì no no

Bollettino degli associati al  
Centro Cattolico Studi Antimodernisti  
San Pio X

Via della Consulta 1/B - 1° piano - int. 5 •  
00184 Roma - Tel. (06) 46.21.94

il 1° lunedì del mese,

dalle 16 alle 18,30; gli altri giorni presso:  
Recapito Postale: Via Madonna degli Angeli  
n. 14 (sulla destra di Via Appia Nuova al  
km. 37,500) 00049 Velletri - tel.: (06) 963.55.68

Direttore: Sac. Emmanuel de Taveau  
Direttore Responsabile: Maria Caso

Quota di adesione al « Centro »:

minimo L. 3.000 annue (anche in francobolli)  
Estero e Via Aerea: aggiungere spese postali  
Conto corr. post. n. 60 22 60 08 intestato a

sì sì no no

Aut. Trib. Roma 15709 / 5-12-1974

Stampato in proprio